

REGNO D' ITALIA.

L'INTENDENTE DELLE FINANZE

Del Dipartimento dell' Adriatico.

L' Articolo XVI. della Legge 22. Dicembre 1803. prescrive l'apposizione del Bollo a tutte le merci estere, che l'altro Articolo XIII. Titolo VI. del Regolamento 22. Gennajo 1804. à dichiarate a quello soggette :

A togliere le conseguenze, che dopo l'attivazione della mentovata Legge, e Regolamento potessero accadere in danno della Finanza, e del commercio, si prevengono i Negozianti, e detentori di merci estere soggette al Bollo, che dal giorno della pubblicazione del presente a tutto il giorno 6. del prossimo venturo Giugno resta aperto un Registro presso l'Ufficio di questa Intendenza per ricevere in triplo una dichiarazione di tutte le merci della mentovata qualità, che ciascun trafficante all'ingrosso, o a dettaglio, di tutta la Provincia nel Territorio di questa Intendenza compreso, troverà aversi di rimanenza, che non siano bollate, onde possano al bollo sottoporsi dagli agenti di Finanza, che si destineranno in seguito, indicando la località, ove trovansi li Negozi, o Botteghe, ed il numero, di cui sono marca-